



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 1° - TECNICO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 369 DEL 26/09/2016

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO DELL'AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE". INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che il *Bilancio di previsione 2016/17/18*, è stato approvato dall'organo consiliare con propria deliberazione nella seduta del 29/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva;

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 6/2/2009 fu approvato in linea tecnica il progetto preliminare denominato "Ampliamento dell'asilo nido comunale "Il Piccolo Principe" per l'aumento della capienza degli alunni" redatto nel mese di febbraio 2009 dall'Ufficio tecnico comunale.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 13/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori medesimi per l'importo complessivo di € 291.318,15 previa acquisizione delle seguenti autorizzazioni:
 - o Verbale n° 12 del 07/04/2009 della Commissione Edilizia Integrata C.E.I. con il quale venne espresso il parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'asilo nido con sede nell'immobile comunale denominato "Villa Gouyot" per l'ampliamento della capienza degli alunni;
 - o Autorizzazione Paesaggistica n. 60 del 18/05/2009 rilasciata dal Comune di Alassio, Ufficio Urbanistica;
 - o Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria di prot. n° 14026 del 12/06/2009;
 - o Parere favorevole ai fini idraulici rilasciato dalla Provincia di Savona con atto dirigenziale n° 5681 del 05/08/2010;
 - o Certificazione Urbanistica in data 09.08.2010 rilasciata dal Comune di Alassio, Ufficio Urbanistica.
- Successivamente, in data 26/08/2010, sul progetto in esame, fu acquisito anche il parere igienico edilizio dall'ASL n° 2 Savonese di Albenga.
- Con determinazione dirigenziale n. 511 del registro generale datata 28/09/2010 fu approvato il verbale di gara svolta il 16/09/2010. I lavori così aggiudicati iniziarono in data 14/10/2010 ma nel corso della loro esecuzione i confinanti hanno opposto presso il TAR Liguria istanza di annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'intervento di che trattasi.
- In conseguenza di quanto sopra i lavori sono stati sospesi in via cautelativa nel mese di febbraio 2011 a seguito di ordinanza del TAR 234/2011 del 15/04/2011.
- Con verbale in data 21.04.2011, nelle more della definizione della vertenza instaurata innanzi il TAR Liguria, i lavori furono sospesi.

- Successivamente l'Amministrazione comunale in data 14.02.2012 ha raggiunto un accordo stragiudiziale tra l'Ente e le ricorrenti consistente nel mantenimento di un solo piano dei due previsti in ampliamento a fronte della rinuncia al ricorso amministrativo.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 dell'8/07/2013 è stata approvata in sanatoria la deroga al PUC vigente, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i., relativa all'area IC3 ricompresa nell'ambito Ar 1, inerente l'ampliamento dell'Asilo nido comunale denominato "Piccolo Principe".
- Con deliberazione n. 241 dell'8 Settembre 2014 è stata approvata la perizia di variante dell'appalto dei lavori di "Ampliamento dell'asilo nido comunale 'Piccolo Principe' per l'aumento della capienza degli alunni" redatta in data 24.07.2014 dal Direttore dei Lavori nella quale è previsto l'ampliamento dei due piani dell'asilo con mantenimento a rustico del secondo piano, oggetto di contenzioso, inutilizzato ed inaccessibile, nelle more della definizione della vertenza di cui esso è oggetto.
- I lavori di cui infra sono quindi stati dichiarati ultimati giusto verbale redatto in data 11 settembre 2014, cui ha fatto seguito il Certificato di Agibilità della struttura rilasciato nella medesima data dal Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune nonché Dichiarazione di conformità agli standard del servizio asilo nido a firma del Sindaco in data 12 settembre 2014.

Preso atto infine che con Sentenza 639 del 22 Giugno 2016 il Tribunale amministrativo Ligure ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati: delibera n. 241 del 08/09/2014 recante ampliamento dell'asilo nido comunale "piccolo principe" - approvazione variante nella parte in cui prevede il mantenimento del secondo piano dell'immobile e conseguentemente ha accertato l'inadempimento all'accordo stipulato fra le parti in data 14/2/2012 e condannato parte resistente al relativo adempimento.

Considerato comunque che lo stesso Tribunale nella sopra citata sentenza fa salvo il potere pubblicistico di revoca previsto *ex lege* (cfr. art. 11 comma 4 L. 241/90).

Considerato che l'Amministrazione comunale intende avvalersi del potere pubblicistico di cui al punto precedente.

Preso atto pertanto che occorre procedere alla redazione di un nuovo progetto che preveda le opere di ultimazione del piano dell'immobile attualmente ultimato unicamente a rustico.

Considerato che nello specifico è indispensabile una progettazione esecutiva della parte impiantistica, sia sotto il profilo termoidraulico che elettrico.

Richiamata a tal fine la determinazione dirigenziale n° 724 del 09/12/2009 con la quale la progettazione e DL degli impianti dell'intervento originario fu affidata all'Ing. Edmondo Milani;

Valutato che l'esecuzione di tale servizio rientri nelle "...valutazioni e competenze altamente specialistiche ..." di cui all'art. 31, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato anche che sempre l'art. 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, prevede che "...nel caso in cui nell'organico della stazione appaltante ... non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria ... i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati ... ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico ...";

Attesa la rispondenza specifica ai casi indicati al punto precedente in quanto nella dotazione organica dell'Ente non esiste una figura professionale avente le competenze necessarie e specifiche per la progettazione esecutiva di impianti termoidraulici ed elettrici;

Verificato che il Regolamento dei Contratti del Comune di Alassio ammette espressamente all'art. 39, lett. k) il ricorso alle procedure di spesa in economia, tra gli altri, per servizi quali prestazioni d'opera intellettuali (incarichi professionali, servizi di consulenza, progettazioni e prestazioni similari);

Visto a tal fine il disciplinare d'incarico trasmesso per le vie brevi dal su citato professionista, datato 3 Agosto 2016, Ing. Edmondo Milani, Libero Professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al n° 1035, con studio professionale in Albenga (SV) alla Regione Bagnoli, 39/13, per la per la progettazione e DL del completamento degli impianti di riscaldamento, elettrico e solare termico del piano attualmente ultimato a rustico dell'asilo nido "Piccolo Principe", per l'importo di € 3.302,00 oltre oneri previdenziali e fiscali e pertanto per un importo lordo totale di € 4.189,58;

Verificato che tale importo è in linea con il compenso professionale di architetti e ingegneri ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;

Considerato altresì che l'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, tra le altre cose recita che “...*gli incarichi ... che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento ... in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta...*”;

Preso atto che il valore delle prestazioni in argomento è ampiamente inferiore al limite di 40.000 euro previsto dalla disposizione di legge di cui al punto precedente;

Valutata positivamente pertanto la proporzione tra il compenso richiesto dal centro interpellato e le utilità conseguite dall'Amministrazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241, della regolarità del procedimento svolto e della correttezza per i profili di propria competenza;

DATO ATTO che occorre impegnare con il seguente atto la spesa di € **4.189,58 sul Cap. 2103010** “Incarichi professionali per la realizzazione opere pubbliche” del bilancio **2016**;

Visti: - gli artt. 35 e seguenti del Regolamento Comunale dei Contratti,

- l'art. 39, 44 e segg. del Regolamento di contabilità,

- l'art. 27 dello Statuto del Comune di Alassio;

Dato Atto, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 142, della regolarità del procedimento svolto e della correttezza per i profili di propria competenza,

DETERMINA

- 1) Di individuare l'Ing. Edmondo Milani, Libero Professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al n° 1035, con studio professionale in Albenga (SV) alla Regione Bagnoli, 39/13, per l'acquisizione delle prestazioni di servizio in premessa citate, consistenti nella progettazione e DL del completamento degli impianti di riscaldamento, elettrico e solare termico del piano attualmente ultimato a rustico dell'asilo nido “Piccolo Principe”, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 del Regolamento Comunale dei Contratti, in linea con le disposizioni di cui al D.P.R. 20.08.2001, n. 384 e dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sino alla concorrenza complessiva di spesa prevista, così come sopra elencata, inferiore al limite di 40.000 euro, soglia prevista dal comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- 2) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, “...*all'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1...*”;
- 3) Di dare atto che la liquidazione delle fatture che perverranno sarà eseguita ai sensi dell'art. 27 lett. k) dello Statuto Comunale e 46 del Regolamento di Contabilità dal Dirigente o suo sostituto, previo controllo del responsabile del Servizio sulla regolarità e conformità della fornitura, sulla congruità dei prezzi e nei limiti della spesa impegnata;
- 4) Di certificare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che, alla data attuale ed allo stato dei fatti conosciuti, il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo, nonché con i vincoli Previsti dalla legge finanziaria 2015 in materia di patto di stabilità 2016/18;
- 5) **DI REGISTRARE L'IMPEGNO** spesa nascente dal presente atto per complessivi € **4.189,58 sul Cap. 2103010** del bilancio **2016**, secondo le seguenti modalità e imputazioni contabili sul bilancio pluriennale **2016/2018** in corso di formazione, secondo le seguenti modalità e imputazioni contabili:

E/	Eser	Capitolo	Descrizione	Fornitore	P.Fin	CUP	CIG	Importo
----	------	----------	-------------	-----------	-------	-----	-----	---------

U								
U	2016	01062.02. 02103010	INCARICHI PROFESSIONA LI PER REALIZZAZIO NE OPERE PUBBLICHE	MILANI EDMONDO	U.2.02.03.05. 001		ZEF1 ADF5 17	4.189,58

Il Dirigente del Settore 1°
PALIOFFO ENRICO / INFOCERT SPA
